

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00071 Fluvi: Attribuzione agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza di parte delle risorse economiche derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale .....	65
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	67
5-00072 Leo: Applicabilità dell'IRAP ai professionisti privi di autonoma organizzazione ...	66
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	69

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 giugno 2008.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Daniele Molgora.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**5-00071 Fluvi: Attribuzione agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza di parte delle risorse economiche derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale.**

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD), intervenendo in sede di replica, ringrazia il Sottosegretario per l'esauriente risposta, sottolineando come l'atto di sindacato ispettivo sia volto a sollecitare l'attenzione del Governo sull'ingiusta disparità di trattamento in danno degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, i quali, sebbene partecipino a pieno titolo, analogamente al personale dell'Amministrazione finanziaria, all'azione di contrasto dell'evasione fiscale, sono finora esclusi dalla ripartizione delle risorse economiche aggiuntive derivanti da tale attività.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, integrando la risposta fornita, ricorda che

lo schema di decreto ministeriale in materia, predisposto dal precedente Governo, è stato ritirato proprio al fine di risolvere il problema evidenziato dall'interrogazione: occorre tuttavia valutare se il dettato normativo vigente consenta fin d'ora di destinare le risorse economiche aggiuntive anche al personale della Guardia di finanza.

**5-00072 Leo: Applicabilità dell'IRAP ai professionisti privi di autonoma organizzazione.**

Maurizio LEO (PdL) illustra la propria interrogazione, la quale affronta l'annoso problema concernente l'applicazione dell'IRAP ai professionisti privi di autonoma organizzazione, su cui sono intervenute numerose sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, le quali hanno costantemente affermato l'esclusione dal tributo delle attività di lavoro autonomo non dotate di autonoma struttura organizzativa.

Tale orientamento giurisprudenziale non ha tuttavia trovato ancora una sanzione normativa di rango legislativo, volta a chiarire in termini definitivi la questione, che si pone con particolare urgenza nel momento attuale, nell'imminenza della scadenza dei termini per il versamento dell'imposta e per la presentazione della dichiarazione IRAP.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Assume quindi l'impegno a sollecitare quanto prima l'emanazione di una circolare in materia da parte dell'Agenzia delle entrate.

Maurizio LEO (PdL), ringrazia il Sottosegretario per la sensibilità dimostrata rispetto alla tematica oggetto dell'interrogazione, lamentando tuttavia come, anche in questo caso, l'Agenzia delle entrate non abbia assunto un atteggiamento chiaro sulla questione.

Ritiene, infatti, che la soluzione più lineare sia quella di intervenire in materia con una norma legislativa, in quanto, qualora la preannunciata circolare dell'Agenzia si limitasse a riprendere gli aspetti fondamentali della giurisprudenza intervenuta sul punto, non risolverebbe la problematica evidenziata, mantenendo sostanzialmente inalterate le difficoltà per i contribuenti interessati, i quali, in tale contesto, non procederanno al versamento dell'IRAP, senza peraltro rischiare l'applicazione di sanzioni, in ragione dell'effettiva incertezza, ancora sussistente, circa l'ambito di applicazione del tributo.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**5-00071 Fluvi: Attribuzione agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza di parte delle risorse economiche derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante, alla luce del disposto dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, chiede di conoscere se il Governo, relativamente all'assegnazione delle risorse erogabili sulla scorta della norma predetta, intenda includere anche la Guardia di Finanza ed i suoi appartenenti fra i relativi beneficiari.

Nel rispondere, è opportuno premettere che con un primo decreto in data 7 luglio 2005 – registrato dalla Corte dei Conti – si assegnarono le risorse per l'anno 2004 sulla scorta degli elementi desumibili dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2003.

Poi il Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* con decreti in data 29 dicembre 2006 e 8 marzo 2007 ha determinato le percentuali applicate alle risorse riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, assegnato per gli anni 2005 e 2006 le corrispondenti somme, nonché ripartito tra gli Uffici interessati le risorse così determinate.

Anche questi decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti. Nell'occasione, tuttavia, la Corte, dopo alcuni preliminari rilievi, ha esplicitato alcune riserve in occasione della registrazione.

La circostanza risulta riportata nella indagine sull'andamento della spesa coperta con entrate riassegnabili dell'Ufficio di controllo sulla gestione dei Ministeri economico-finanziari della Corte dei Conti dell'11 marzo 2008. In questa indagine la Corte non ha sollevato, comunque, la questione

della applicabilità o meno dei benefici dell'articolo 12 in questione anche alla Guardia di Finanza ed ai suoi appartenenti.

Nel frattempo, peraltro, con l'articolo 1, comma 531, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha emendato il testo del comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 79 del 1997 allargandone l'ambito oggettivo di applicazione.

Da ultimo, il Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* ha adottato il decreto 21 aprile 2008 concernente le risorse da assegnare all'Amministrazione economica e finanziaria per l'anno 2007, a valere sulle risultanze per l'anno 2006, ai sensi del citato articolo 12.

Dagli atti d'ufficio è emerso altresì che lo stesso Ministro *pro tempore*, in data 30 aprile 2008, ha ritenuto di sottoporre al parere del Consiglio di Stato – che non risulta essersi ancora pronunciato – la questione relativa alla possibilità o meno di includere in via amministrativa tra i destinatari delle somme in argomento anche il Corpo della Guardia di Finanza.

In sede di registrazione del decreto 21 aprile 2008 la Corte dei Conti, con foglio di rilievi n. 36 del 16 maggio 2008, ha da ultimo formulato varie osservazioni, rifacendosi altresì alle considerazioni svolte dalla stessa Corte in occasione della predetta indagine conoscitiva. Per la prima volta, inoltre, la Corte dei Conti ha nell'occasione sollevato il tema della estensione dell'applicazione del citato articolo 12 anche alla Guardia di Finanza ed ai suoi appartenenti.

Alla luce del quadro problematico così delineato, nonché del nuovo profilo di

riflessione da ultimo posto dalla Corte dei Conti, si è dunque ritenuto opportuno procedere ora al ritiro dalla sede della registrazione del decreto 21 aprile 2008.

L'Amministrazione avverte la necessità di approfondire compiutamente le diverse

problematiche emerse e, nell'occasione, non mancherà di dedicare l'attenzione del caso alla problematica relativa all'eventuale inclusione del Corpo della Guardia di Finanza fra i beneficiari delle misure incentivanti di cui al ricordato articolo 12.

## ALLEGATO 2

**5-00072 Leo: Applicabilità dell'IRAP ai professionisti privi di autonoma organizzazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante chiede quale sia l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria riguardo ai criteri di applicabilità dell'imposta regionale sulle attività produttive nei confronti dei professionisti, alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali circa la sussistenza di un'autonoma organizzazione in capo agli stessi (sentenze della Corte Costituzionale n. 156/2001 e sentenze della Corte di Cassazione nn. 21203/2004, 21421/2007, n. 1414/2008).

In argomento, come è noto, la Corte di Cassazione, ha più volte affermato che l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo è escluso dall'ambito applicativo IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

La Suprema Corte (ad esempio, con sentenza 16 febbraio 2007 n. 3680, Sez. V) ha precisato che il requisito dell'«autonoma organizzazione» ricorre allorché il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'«*id quod plerumque accidit*», il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

È opportuno rilevare che la Corte di Cassazione ha altresì precisato, nella sostanza, che in caso di contenzioso è onere del contribuente dimostrare l'insussistenza delle condizioni che, altrimenti, lo ricondurrebbero nell'ambito applicativo dell'imposta.

Con risoluzione n. 254/E del 14 settembre 2007 l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato, sempre alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (ad esempio, sentenze nn. 3674, 3676, 3677 del 2007), che non può ritenersi «autonomamente organizzata» l'attività per lo svolgimento della quale il contribuente si avvalga di mezzi personali e materiali che costituiscono «un mero ausilio della sua attività personale, simile a quella di cui abitualmente si avvalgono anche soggetti esclusi dall'applicazione dell'IRAP (collaboratori coordinati e continuativi e dipendenti)».

In concreto, come evidenziato altresì nella risoluzione n. 326/E del 14 novembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate, per valutare la sussistenza del requisito dell'organizzazione si rende necessaria una complessa indagine di fatto, da effettuare caso per caso, valutando le risorse organizzative di cui dispone il titolare di redditi di lavoro autonomo.

I parametri individuati dalla Suprema Corte risultano dunque di effettivo ausilio nella valutazione della assoggettabilità o meno ad IRAP del contribuente professionista.

Appare inoltre opportuno far presente che il professionista può non compilare il quadro IRAP ritenendo certa la mancanza del presupposto oggettivo di imponibilità nei suoi confronti; la mancata compilazione, infatti, non incide sulla correttezza dell'invio telematico del modello Unico, né preclude l'attività di controllo da parte dei competenti Uffici delle entrate.

Attesa peraltro la varietà di professionisti potenzialmente assoggettabili all'imposta in questione, e la correlata diversità

di possibile organizzazione dell'attività, risulta piuttosto difficile individuare in via generale ed astratta tutte le fattispecie concretamente riconducibili – e, correlativamente, quelle escluse – a quei criteri dell'« autonoma organizzazione » individuati dalla Suprema Corte.

Tuttavia, al fine di orientare il comportamento degli uffici e, di riflesso, dei contribuenti alle prese con la prossima dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che intende emanare, nei prossimi giorni, un'apposita

circolare ricognitiva dei criteri enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione per l'individuazione dei presupposti dell'IRAP dovuta da artisti e professionisti.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre rappresentato che ulteriori criteri valutativi dell'autonoma organizzazione potranno peraltro desumersi dalle sentenze che saranno depositate a seguito della recentissima udienza tenuta dalla Corte di Cassazione in data 30 maggio 2008 per l'esame di numerosi ricorsi aventi ad oggetto l'IRAP professionisti.